



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
E
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO NEI MERCATI

L.R. 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/09/2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/10/2022

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 e s.m.i., tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002. Ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati esistenti;
 - Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di mercati;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati.**

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/98);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs 114/98);
 - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/98);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R. 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.R. 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/01);
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (L.R. 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente

- esercitato l'attività in tale fiera (D.Lgs. 114/98), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs. 114/98), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (D.G.R. 1902);
 - l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. 114/98);
 - m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune **in cui** l'operatore itinerante intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (D.Lgs. 114/98 - Circ. Minindustria nr. 3506/2001);
 - n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.R. 10/01);
 - o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l' autoveicolo di servizio.
 - p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato D.G.R. 1902);
 - q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
 - r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (D.Lgs. 114/98);
 - s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (D.Lgs. 114/98);
 - t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
 - u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari:** l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada:** il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile:** un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori:** i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- **alimento deperibile:** qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile:** acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 3

Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

- a) MERCATO MAGGIORE di Fossalta di Piave
Ubicazione: Fossalta di Piave - piazza IV Novembre, piazzetta del Donatore, via Mazzini
Tipologia: settimanale
Giornata di svolgimento: venerdì

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 1.330

Tipologia posteggio	N. posteggi	Superficie totale
Settore alimentare di cui:	7	mq. 448,00
- <i>settore ittico</i>	2	<i>mq. 90</i>
- <i>settore ortofrutticolo</i>	2	<i>mq. 160</i>
- <i>settore alimentare generico</i>	3	<i>mq. 198</i>
Settore non alimentare	12	mq. 774,00
Produttori agricoli	3	mq. 108,00
TOTALI	22	mq. 1.330,00

Art. 4

Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per il mercato di cui all'art. 3 viene approvata la seguente scheda e planimetria, allegate e parti integranti del presente piano:

- a) MERCATO MAGGIORE di Fossalta di Piave (scheda n. 1, planimetria n. 1)

Art. 5

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito, in via generale, nelle strade e piazze in cui sia possibile la sosta senza arrecare intralcio e inconvenienti alla circolazione stradale.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6

Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune Veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione veneto;

(il tipo A rilasciato da un Comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/98.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 7

Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la

disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto negli successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 8 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, previo invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di € 41.316,55 per le ditte individuali e di € 1.032.913,8 per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare, salvo successivi adeguamenti.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione deve pervenire al Comune entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di affidamento in gestione dell'attività, pena la decadenza, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 10 Concessione del posteggio, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.

1. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della

concessione o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune. Nel caso di subingresso il cessionario subentra per la durata residua della concessione.

2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR 1902/2001 - Parte III - art. 1 - ultimo periodo, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il Responsabile del servizio, comunica a mezzo PEC agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 22 - Trasferimento dei mercati.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
8. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 5, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. In caso di rifiuto opposto dal titolare pro-tempore, in dissenso con il proprietario, l'assegnazione della nuova concessione resta sospesa. Alla scadenza decennale si procederà alla revoca della vecchia concessione intestata al titolare pro-tempore e al rilascio della nuova concessione in accordo con il proprietario.

Art. 11

Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale nelle misure e modalità stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I canoni dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti comunali. Per motivi di praticità è ammesso anche il pagamento diretto agli agenti di polizia locale, i quali rilasceranno regolare ricevuta e provvederanno contestualmente al versamento dei canoni presso

la Tesoreria comunale.

3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
4. Il canone comprende, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, anche il costo dello spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti dell'area del mercato.

Art. 12

Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze, anche nel caso di subingresso/reintestazione. In caso di autorizzazioni/concessioni a carattere stagionale, il numero di assenze è rapportato alla durata delle stesse.
 2. In caso di società l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti, arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
1. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, individuato e assegnato ai sensi dell'art. 22 - Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della L.R. 10, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 14

Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa in caso di omesso pagamento del canone, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di disciplina del Canone Unico Patrimoniale.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei canoni si applica quanto previsto dall'art. 36, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III - ALTRE NORME GENERALI

Art. 15 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

Art. 16 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso degli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a

terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita devono conferire i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della L.R. 10/2001 in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale.
2. Per i mercati il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato e nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo.
5. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per lo sgombero l'area deve comunque essere libera da cose e persone.

Art. 18 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell' OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;

- b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.
15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 19 - Piano dei mercati

1. I mercati e le eventuali altre forme di commercio su area pubblica presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della L.R. 10/2001).
2. Le aree di cui al comma precedente sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e la relativa superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Ad ogni scheda è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio Commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 20 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando - per questi ultimi - la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite Sportello Unico delle Attività Produttive (DPR 160/2010) entro i termini previsti dall'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello di domanda.
4. La trasmissione della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base delle Linee Applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2002 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, recepite dalla DGR n. 1552 del 10/10/2016.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 22 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli revocati.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato. E' disposta dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto anche delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 21.
Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 23 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 24 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda.
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria.
6. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze .

Art. 25 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati dal personale della Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico nel caso nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore, come specificato nelle "definizioni" alla lettera k);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

4. A partire dall'entrata in vigore della L.R. 10/2001 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente dal personale della Polizia Locale, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti esclusivamente per i posteggi del settore di appartenenza, risultanti liberi. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
8. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 26 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento, tenuto comunque conto delle eventuali peculiarità del settore merceologico.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
5. La concessione di posteggio ha validità di anni 10. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, è consentita l'assegnazione di posteggi con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
6. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il

Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 27 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 28 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) graduatoria assegnatari
 - b) graduatoria precari
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", viene distinta tra settore alimentare e non alimentare
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", viene distinta tra settore alimentare e non alimentare, ed è aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k);
4. L'agente di Polizia Locale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le presenze/assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro.
5. Le graduatorie e il registro delle presenze/assenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti e nei posteggi liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, potranno essere posteggiati nelle vicinanze dell'area mercato, all'interno adibiti a parcheggio, senza arrecare disturbo o intralcio alla circolazione di persone e/o mezzi.

Art. 30 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 10/2001, su proposta presentata per iscritto dagli operatori almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 31 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. La SCIA abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione ogni richiedente può richiedere una sola autorizzazione da parte di una stessa ditta.

CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 32 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 114/98, è rilasciata dal responsabile del servizio competente del Comune ove l'operatore intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune competente a mezzo dello Sportello Unico delle Attività Produttive, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 5. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
 6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza.

Art. 33 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal Comune, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma. La planimetria è tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 34 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la

merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10/2001.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 36 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 36 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 11 e 34 del presente regolamento, è punita ai sensi delle disposizioni di legge, salvo quanto già eventualmente disposto da regolamenti comunali vigenti.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in

particolari posteggi.

6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98.
7. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
8. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 37 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.